



INTEGRAZIONE ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra

Azienda Sanitaria Locale di Taranto

e

Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura

per attuazione delle attività connesse al Progetto “GIOCO DI AZZARDO PATOLOGICO”, rientranti nell’Obiettivo Generale n. 1 – “Prevenzione e contrasto del rischio di dipendenza da gioco” – ed afferenti la realizzazione dell’Obiettivo Specifico n. 1.3 *“Attuazione di iniziative informative/comunicative a carattere generale realizzate in rete per favorire una corretta cultura del gioco, sensibilizzare la cittadinanza sulla problematica della dipendenza da GAP, far conoscere la rete dei Servizi attivi”*

PREMESSO CHE

- che la Regione Puglia, con la Deliberazione G.R. n. 1039 del 04/07/2017 ha approvato il “*Piano di attività per il contrasto al gioco di azzardo*”, a valere per il biennio 2017/2018, redatto ai sensi del Ministero della Salute 6/10/2016, ed avente le finalità di realizzare i seguenti obiettivi :
 1. Obiettivo Generale n. 1: “*Prevenzione e contrasto del rischio di dipendenza da gioco*”, composto da obiettivi specifici;
 2. Obiettivo Generale n. 2: “*Rafforzare e migliorare la qualità della presa in carico delle persone con problemi di dipendenza da Gioco di Azzardo Patologico*”, composto da obiettivi specifici;
- che la ASL/TA, con la Deliberazione D.G. n. 1138/2019, ha approvato le azioni operative di cui si compone il predetto “*Piano di attività per il contrasto al gioco di azzardo*”, ed ha preso atto, altresì, dell’importo del finanziamento regionale, allo stato, erogato, nella misura del 60% di quanto complessivamente spettante a tale titolo;
- che con il predetto provvedimento veniva demandata al Direttore Dipartimento Dipendenze Patologiche la predisposizione degli atti propedeutici e necessari per l’attuazione delle azioni previste del Piano;
- che, la realizzazione dell’Obiettivo Generale n. 1 “**Prevenzione e contrasto del rischio di dipendenza da gioco**” prevede, una serie di obiettivi specifici tra i quali, “*l’attuazione di iniziative informative/comunicative a carattere generale realizzate in rete per favorire una corretta cultura del gioco, sensibilizzare la cittadinanza sulla problematica della dipendenza da GAP, far conoscere la rete dei Servizi attivi*” (obiettivo specifico n.1.3);
- che, nell’ambito delle attività realizzabili a tal fine, la ASL/TA, ha previsto, altresì, di attivare campagne di sensibilizzazione attraverso spettacoli teatrali rivolti ai cittadini in grado di evidenziare i rischi e le conseguenze connesse alle varie forme di gioco avvalendosi della competenza e collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese;

DATO ATTO

- che il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura (di seguito TPP), istituito come Consorzio tra Comuni con Decreto del Presidente della Giunta Regionale

n.471/1980 ai sensi della L. R. n. 16/1975, successivamente trasformato per effetto della Legge n. 142 dell'8 giugno 1990 in Ente Pubblico Economico, opera ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, senza fini di lucro, ed è interamente partecipato da Comuni pugliesi e dalla Regione Puglia;

- che il TPP, ai sensi della citata legge regionale istitutiva e del vigente statuto, tra le proprie finalità istituzionali, “promuove e sostiene la diffusione delle attività di spettacolo dal vivo in Puglia, la crescita del pubblico, il rinnovamento e l'internazionalizzazione della scena, lo sviluppo della filiera dello spettacolo e delle industrie culturali e creative, delle connesse professionalità artistiche, tecniche ed imprenditoriali che operano nella regione, e dell'attrattività del territorio pugliese e la valorizzazione e promozione dei suoi attrattori culturali ed ambientali attraverso lo spettacolo dal vivo, le arti performative e le attività culturali. Il Consorzio Teatro Pubblico Pugliese favorisce altresì la formazione del pubblico e di figure professionali nell'ambito della cultura, della creatività e dello spettacolo.

Con particolare riguardo alla produzione regionale pugliese, il Consorzio sviluppa la propria attività predisponendo azioni specifiche dedite alla valorizzazione della stessa”;

- che il TPP non svolge sul mercato aperto attività interessate dal presente accordo di cooperazione;
- che il TPP si configura quale Amministrazione Aggiudicatrice con cui procedere alla sottoscrizione dell'accordo di cooperazione ex. Art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016 per lo svolgimento delle attività” Arte e Cultura in Puglia;

CONSIDERATO

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce espressamente all'art. 15 che: “Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- che la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 7 del 21 Ottobre 2010 su “Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del n. D.Lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici”, conformemente a quanto in precedenza affermato dalla giurisprudenza comunitaria, ha ribadito la legittimità del ricorso a forme di cooperazione pubblico-pubblico attraverso cui più

amministrazioni assumono impegni reciproci, realizzando congiuntamente le finalità istituzionali affidate loro, purché vengano rispettati una serie di presupposti;

- che i principi giurisprudenziali comunitari e nazionali in materia di cooperazione orizzontale tra le pubbliche amministrazioni e le indicazioni fornite nel documento della Commissione Europea SEC (2011) 1169 del 04.10.2011, sono stati recentemente codificati dall'art. 12, par. 4 della direttiva 24/2014/UE e recepiti nell'art. 5 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) che dispone: "Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
 - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione".*
- che i presupposti richiesti ai fini della legittimità dell'impiego dello strumento dell'accordo sono stati individuati nei seguenti punti:
 - A. l'accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le Parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli Enti coinvolti di cui alle premesse;
 - B. alla base dell'accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - C. le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessante dal presente accordo;
 - D. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

- E. il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- che le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, comma 4 della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 5, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle c.d. spese vive;
 - che le Parti, in ragione del presente accordo di cooperazione, intendono mettere a disposizione risorse umane e strutturali necessarie all'esecuzione dei progetti che saranno congiuntamente realizzati;
 - che con la Deliberazione D.G. n. 1738 del 5/07/2019 la ASL/TA, così come modificata dalla Deliberazione D.G. n. 1905 del 24/07/2019, ha approvato l'Accordo di Cooperazione con il Teatro Pubblico Pugliese, in ragione di quanto sopra premesso, e, nel rispetto del limite delle risorse complessive previste per tale Obiettivo Generale n. 1/Obiettivo Specifico n. 1.3, ed erogate dalla Regione Puglia, la ASL/TA ha stabilito di destinare a tali finalità l'importo di **€ 35.000,00**;
 - che con la Deliberazione D.G. n. _____ la ASL/TA ha approvato il presente schema di Integrazione Accordo destinato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi ovvero l'organizzazione di un evento teatrale innovativo ed originale da parte ideato e realizzato da TAXI 1729 s.n.c. per l'importo complessivo di € 3.904,00 (giusta preventiva TPP acquisito in data 20/01/2020 – prot. n. 10568);

VISTO

- la Deliberazione Giunta Regione Puglia. n. 1039 del 04/07/2017;
- la Deliberazione Direttore Generale ASL/TA n. 1138/2019;
- la Deliberazione Direttore Generale n. 1738 del 5/07/2019 così come modificata dalla Deliberazione D.G. n. 1905 del 24/07/2019;
- la Deliberazione D.G. n. _____ del _____
- l'articolo 15 della Legge n. 241/90.

- l'art. 5 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016;
- Direttiva 24/2014/UE articolo 1 comma 6;

TUTTO QUANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

TRA

La Azienda Sanitaria Locale di Taranto (di seguito ASL/TA) con sede legale in Taranto, viale Virgilio, n.31 (Partita Iva 02026690731), rappresentato dal Direttore Generale Avv. Rossi Stefano, domiciliato presso la sede della ASL/TA, nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1507 del 4/09/2018

E

il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura (di seguito TPP) - con sede legale in Bari, via Imbriani n. 67 - 70121, (C.F. 01071540726), rappresentato dal Presidente e legale rappresentante pro-tempore, dott. D'Urso Giuseppe, domiciliato per la carica presso la sede del TPP

nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti", si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Integrazione Accordo di Collaborazione)

1. Fermo restando inalterati ed impregiudicati tutti i restanti elementi inseriti nell'Accordo di Collaborazione sottoscritto tra le parti, giusta Deliberazione D.G. n. 1738/2019 e n. 1905/2019, le Parti convengono che la finalità del presente Atto, quale Integrazione del preesistente Accordo, consiste nell'organizzazione di un evento teatrale innovativo ed originale da parte ideato e realizzato da TAXI 1729 s.n.c.. (*Partita Iva 10686030015*).
2. Per la realizzazione delle azioni oggetto del presente accordo, la ASL/TA attiverà le risorse finanziarie a valere sulla dotazione del progetto "GIOCO DI AZZARDO PATOLOGICO – (GAP SERD 2017)", ed al rimborso dei costi diretti e delle spese vive per le attività da realizzare, non essendo previsto il pagamento di alcun corrispettivo e di alcun margine economico per le attività svolte nel limite massimo di € 3.904,00.

3. Il rimborso dei costi sostenuti avverrà previa rendicontazione degli stessi, nel rispetto della disciplina di riferimento in materia di rendicontazione.
4. Le Parti sono tenute a conservare e a rendere disponibile la documentazione relativa all'attuazione del progetto, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno dieci anni successivi alla conclusione del progetto, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione o di altri organi competenti.
5. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, si procederà a dichiarare la decadenza dell'importo finanziato e al recupero delle eventuali somme già erogate.
6. Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:
 - a) per la Azienda Sanitaria Locale:
Direttore Generale ASL/TA - Avv. Rossi Stefano
Viale Virgilio n. 31 - 74121 - Taranto
Tel/fax: 099/7786738 e-mail: direttoregenerale@asl.taranto.it
pec: direttoregenerale.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it
 - b) per il Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura:
Presidente, Giuseppe D'Urso
Via Imbriani n. 67 – 70121 Bari
Tel. 080 558 0195 - Fax 080 554 3686 Email: tpp@teatropubblicopugliese.it
pec: tpp@pec.it

Azienda Sanitaria Locale di Taranto

Teatro Pubblico Pugliese
Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura

Avv. Stefano Rossi

Dott. Giuseppe D'Urso

** Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.*

